

## REGOLAMENTO (CEE) N. 833/92 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole, e il regolamento (CEE) n. 2239/86 relativo ad un'azione specifica per il miglioramento delle strutture vitivinicole in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/88 (2) non è attualmente applicabile al Portogallo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2239/86 (3) prevede misure di abbandono definitivo e di ristrutturazione delle superfici viticole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1327/90 (4) ha trasferito alla sezione garanzia del FEAOG il regime dei premi di abbandono definitivo del vigneto applicabile negli altri Stati membri e che il tasso d'intervento finanziario della Comunità è stato fissato al 100 %;

considerando che, conformemente all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, le disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo vengono applicate in Portogallo a decorrere dalla seconda tappa di transizione e che occorre rendere applicabile a questo Stato membro anche il regime generale di abbandono definitivo, mantenendo nel contempo il livello dei premi, attualmente applicabile per tener conto della specifica situazione strutturale di questo paese;

considerando che la Commissione ha approvato, il 7 agosto 1991, il programma operativo di ristrutturazione del vigneto, presentato dal Portogallo e destinato a sostituire il regime di ristrutturazione previsto nel regolamento (CEE) n. 2239/86;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1442/88 ed abrogare il regolamento

(1) GU n. C 39 del 17. 2. 1992.

(2) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1327/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 23).

(3) GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3208/88 (GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 5).

(4) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 23.

(CEE) n. 2239/86; che il regolamento (CEE) n. 2239/86 resta tuttavia applicabile agli impegni presi dal Portogallo nell'ambito del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue :

1) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 5. Per quanto riguarda il Portogallo, i premi e gli importi applicabili per ettaro sono i seguenti :

- a) per le superfici non inferiori a 10 are, ma non superiori a 25 are, che sono coltivate a varietà di uve da vino e costituiscono la totalità della superficie viticola coltivata dall'azienda interessata : 2 500 ecu;
- b) per le superfici superiori a 25 are coltivate a varietà di uve da vino :
  - 1 000 ecu se la resa media per ettaro non oltrepassa 20 ettolitri;
  - 1 600 ecu se la resa media per ettaro è superiore a 20 ettolitri, ma non oltrepassa 25 ettolitri;
  - 2 200 ecu se la resa media per ettaro è superiore a 25 ettolitri, ma non oltrepassa 30 ettolitri;
  - 2 800 ecu se la resa media per ettaro è superiore a 30 ettolitri, ma non oltrepassa 50 ettolitri;
  - 3 500 ecu se la resa media per ettaro è superiore a 50 ettolitri, ma non oltrepassa 90 ettolitri;
  - 5 000 ecu se la resa media per ettaro è superiore a 90 ettolitri, ma non oltrepassa 130 ettolitri;
  - 6 200 se la resa media per ettaro è superiore a 130 ettolitri, ma non oltrepassa 160 ettolitri;
  - 6 500 ecu se la resa media per ettaro è superiore a 160 ettolitri;